



317/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79371** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso per correzione di
errore materiale proposto dal sig.

XX (c.f. omissis), rappresentato

e difeso dall'avv. Laura Perna (c.f.
PRNLRA67T45I838F),

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Di Meglio (c.f. DMGLSN70R05H501A) e
dall'avv. Massimo Boccia Neri (c.f.
BCCMSM68R21C129X);

uditi all'udienza del 25 giugno 2025, con

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Carla Conte, su delega dell'avv. Laura Perna, per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta, su delega degli avv.ti Alessandro Di Meglio e Massimo Boccia Neri, per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 31 marzo 2022 l'avv. Perna, difensore del sig. XX, premesso

che con la sentenza n. 398/2019 di questa Sezione era stato accolto il ricorso da lui proposto ed erano state liquidate le spese legali a favore di parte ricorrente, rappresentava che per mero errore materiale non era stata indicata la qualità di antistatario del procuratore, nonostante il conferimento fosse in atti. Chiedeva dunque di provvedere alla correzione del predetto errore.

2. Con memoria del 10 giugno 2022 si costituiva in giudizio l'Inps che, affermato il decesso del ricorrente in data omissis, chiedeva di dichiarare interrotto il giudizio.

3. All'udienza del 15 giugno 2022 questa Sezione dichiarava con ordinanza a verbale l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 108 c.g.c.

4. Con atto depositato in data 14 giugno 2025 il sig.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

YY, in qualità di erede del sig.

XX, si costituiva in giudizio ai

fini della sua riassunzione, chiedendo l'accoglimento dell'istanza di correzione materiale.

Rappresentava che alla data della notificazione dell'atto di interruzione era minorenni e dunque privo della capacità processuale ai sensi dell'art.

75 c.p.c., essendo divenuto maggiorenne solo il 9 giugno 2023. Ne era derivata l'impossibilità della

tempestiva costituzione nei termini di legge.

Chiedeva dunque di tenere conto di tale circostanza

quale causa oggettiva della mancata tempestiva

costituzione e, ove ritenuto necessario, disporre la

rimessione in termini, in applicazione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.)

e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

5. All'udienza del 25 giugno 2025, come da verbale,

l'avv. Conte ha richiamato la memoria di costituzione

in riassunzione depositata, chiedendo di autorizzare

la rimessione in termini. L'avv. Botta ha fatto

presente di non poter escludere l'eventuale

intervenuta liquidazione delle spese a favore della

parte, riservando eventualmente i necessari

accertamenti.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. In riferimento alle ipotesi di interruzione del processo di cui all'art. 108 c.g.c., l'art. 109, comma 6, c.g.c. dispone che "il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue". In base all'art. 111, comma 4, "l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza" e, in base al successivo comma 8 "le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute".

Nel giudizio in esame, con l'ordinanza a verbale di questa Sezione del 15 giugno 2022 è stata disposta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108 c.g.c., in considerazione del decesso del ricorrente. Successivamente a tale dichiarazione di interruzione del processo, entro il termine previsto dal citato art. 109, comma 6, c.g.c., non risulta presentata alcuna tempestiva istanza di riassunzione da parte di soggetti aventi titolo a proseguirlo ai sensi dell'art. 109 c.g.c.

Alla data del deposito del sopra richiamato atto di costituzione in giudizio del sig. YY, dunque,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il termine per la riassunzione in giudizio era già ampiamente decorso. Si è pertanto prodotto l'effetto estintivo.

Né può accogliersi l'istanza subordinata di rimessione in termini a causa di un impedimento oggettivo, considerato peraltro che il sig. YY ha raggiunto la maggiore età fin dal 9 giugno 2023 e che il deposito del sopra richiamato atto di riassunzione è avvenuto il 14 giugno 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 109, comma 6, c.g.c.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 109, comma 8, c.g.c., le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.07.2025 12:03:53
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03